

Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia (OMDC)

emanata dal Governo il 10 agosto 2004

visto l'art. 47a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989¹⁾

Art. 1

Contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 47a della legge cantonale sulla caccia²⁾.

Principio

Art. 2

Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia, punite con multe disciplinari, sono pubblicate nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia in vigore³⁾, con i relativi importi delle multe.

Elenco delle multe

Art. 3⁴⁾

Gli organi di vigilanza sulla caccia ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a-d della legge cantonale sulla caccia⁵⁾ sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari.

Competenti organi di vigilanza sulla caccia

Art. 4

¹⁾ Gli organi di vigilanza sulla caccia sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

Rifiuto di pagare e denuncia

²⁾ Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.

³⁾ Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

¹⁾ CSC 740.000

²⁾ CSC 740.000

³⁾ Non contenute nella CSC

⁴⁾ Testo giusta DG del 7 nov. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁵⁾ CSC 740.000

Art. 5

Moduli delle multe e direttive

¹ I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a) cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
- b) tipo, ora e luogo dell'infrazione, nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
- c) importo della multa;
- d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
- e) termine di riflessione;
- f) data del rilascio del modulo;
- g) firma dell'organo di vigilanza sulla caccia.

² L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.

Art. 6

Pagamento

¹ L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

² In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

³ Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.

Art. 7

Registro

¹ L'Ufficio per la caccia e la pesca tiene un registro delle multe disciplinari conformemente all'articolo 47d capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia¹⁾.

² I dati devono essere cancellati cinque anni dopo la loro iscrizione.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

¹⁾ CSC 740.000